



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Procedura aperta per l'affidamento in concessione, della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle opere ricomprese nel progetto denominato "SFRUTTAMENTO ENERGETICO DELLE ACQUE FLUENTI NELLE CONDOTTE CONSORTILI RICADENTI NEI BACINI IDROGRAFICI PESCARA – TAVO - FORO" - CUP B39J22001720005 - CIG 90943742D7

Ente concedente: Consorzio di Bonifica Centro "Bacino Saline Pescara Alento e Foro" con sede legale in via Gizio n. 36 - 66100 Chieti (CH) - tel. 087158821 PEC: consorziocentro@pec.bonificacentro.it
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico – R.U.P. P.I. Fabio Cattafesta - Tel: 087158821

DISCIPLINARE DI GARA

1. OGGETTO DELL'APPALTO E INVESTIMENTO

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline Pescara Alento e Foro (nel prosieguo, anche Consorzio), alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, di cui all'art. 183, comma 15, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo, anche Codice), delle opere ricomprese nel progetto denominato "SFRUTTAMENTO ENERGETICO DELLE ACQUE FLUENTI NELLE CONDOTTE CONSORTILI RICADENTI NEI BACINI IDROGRAFICI PESCARA – TAVO - FORO".

L'affidamento avviene sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica predisposto dal "promotore", ed approvato dal Consorzio con Deliberazione Commissariale n. 06 del 03.02.2022, ai sensi del citato art. 183 del Codice, che potrà esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario della concessione.

Il progetto di finanza prevede che la realizzazione delle opere avverrà con risorse finanziarie a totale carico del concessionario, che si impegna anche ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire il funzionamento delle stesse.

Al concessionario sarà garantita la copertura dei costi e la remunerazione del capitale investito, attraverso il corrispettivo derivante dai ricavi correlati alla gestione degli impianti.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera commissariale n. 07 del 16.02.2022 ed avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

La procedura di gara è espletata in modalità completamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, mediante la piattaforma digitale di e-procurement Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo, denominata d'ora in poi "Piattaforma". Nel disciplinare telematico allegato al presente documento sono disponibili, a favore degli operatori economici concorrenti, le informazioni inerenti alle modalità per la partecipazione alla gara.

La partecipazione implica anche la disponibilità di adeguati strumenti informatici e dei software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti, le cui caratteristiche essenziali sono descritte nel Disciplinare telematico medesimo.

La sottoscrizione della documentazione di gara, da parte del concorrente, avviene tramite firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii..

La gara è indetta ai sensi dell'art. 183, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la selezione avverrà mediante procedura "aperta", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice.

Fermo restando il contenuto del progetto di fattibilità tecnico-economica, costituisce adempimento di base a carico dei candidati alla concessione:

- il piano economico-finanziario asseverato (P.E.F.) da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- non sono previste varianti al progetto di fattibilità se non le modifiche/integrazioni/variazioni che potranno eventualmente essere chieste dagli Enti competenti durante i procedimenti autorizzatori in corso; in caso di varianti al progetto definitivo ordinate dall'Ente concedente, il P.E.F. è conseguentemente adeguato;
- gli interventi migliorativi, eventualmente proposti nell'offerta tecnica presentata dal concorrente in fase di gara, come di seguito precisati, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- la bozza di Convenzione, da sottoscrivere tra il Consorzio e il concessionario, che non deve contenere riferimenti, anche indiretti, ad aspetti di valutazione dei benefici economici riportati nel P.E.F., adeguata alle sole modifiche migliorative proposte.

1. STAZIONE APPALTANTE- RUP

Consorzio di Bonifica Centro "Bacino Saline Pescara Alento e Foro" con sede legale in Via Gizio n. 36 - 66100 Chieti (CH) - tel. 0871 58821, Codice NUTS Ente Aggiudicatore: ITF14, e-mail consorziocentro@pec.bonificacentro.it, indirizzo: www.bonificacentro.it;

Responsabile del Procedimento: P.I. Fabio Cattafesta, Capo Settore Impianti Irrigui consortili.

2. PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante procedura aperta ad offerte segrete, ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., attenendosi, ai fini dell'aggiudicazione, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/16 e s.m.i..

3. LUOGO DI ESECUZIONE

Comuni di Penne (PE), Loreto Aprutino (PE), Rosciano (PE) e Villamagna (CH).

4. DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

L'appalto prevede la realizzazione, la riattivazione e la gestione di n. 4 impianti idroelettrici sulle infrastrutture irrigue, di seguito riportati e meglio descritti nel progetto di fattibilità tecnica economica e precisamente:

LOTTO N. 1 RIGUARDANTE IL NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO SU CONDOTTA ESISTENTE DENOMINATO "RECUPERO ENERGETICO FIUME TAVO / 1° SALTO" – UTILIZZO DELL'ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DERIVATE DALLO SBARRAMENTO SUL FIUME TAVO – 1° SALTO: COMUNE DI PENNE (PE) LOC. "COLLE TAVO" - NUTS ITF13;

LOTTO N. 2 RIGUARDANTE LA RIFIUNZIONALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROELETTRICO SU CONDOTTA ESISTENTE DENOMINATO "RECUPERO ENERGETICO FIUME TAVO / 2° SALTO" - UTILIZZO DELL'ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DERIVATE DALLO SBARRAMENTO SUL FIUME TAVO – 2° SALTO: COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE) LOC. "PASSO CORDONE" - NUTS ITF13;

LOTTO N. 3 RIGUARDANTE LA INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO SU CONDOTTA ESISTENTE DENOMINATO "RECUPERO ENERGETICO SX PESCARA" - UTILIZZO DELL'ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE TRANSITANTI NELL'IMPIANTO IRRIGUO SINISTRA PESCARA: COMUNE DI ROSCIANO (PE) LOC. "VILLA OLIVETI" - NUTS ITF13;

LOTTO N. 4 RIGUARDANTE LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO SU CONDOTTA ESISTENTE DENOMINATO "RECUPERO ENERGETICO FIUME FORO" – UTILIZZO DELL'ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DI TROPPO PIENO DELL'IMPIANTO IRRIGUO VAL DI FORO – COMUNE DI VILLAMAGNA (CH) IN LOC. "FOSSO SEREPENNE" - NUTS ITF14

L'investimento complessivo è pari a € 3.993.330,15, oltre IVA di legge

5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI:

Ai fini dell'ammissione alla gara i concorrenti devono essere qualificati per le seguenti categorie di specializzazione SOA e relative classifiche, ai sensi dell'art. 84, d.lgs. 50/16 e dell'art. 61, D.P.R. 207/2010:

- **Categoria prevalente OG9 per classifica almeno pari alla IV[^]** di cui all'art. 61, D.P.R. 207/10 **€ 1.775.945,00;**
- **Categoria Scorporabile OG6 per classifica almeno pari alla III[^]** di cui all'art. 61, D.P.R.

207/10 € 754.311,19;

- **Categoria Scorporabile OG1 per classifica almeno pari alla II^A** di cui all'art. 61, D.P.R. 207/10 € 266.019,56;

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105, D. Lgs. 50/16, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, in ogni caso non può superare il 50% dell'importo contrattuale.

Si elencano altresì le Classi e le Categorie professionali di riferimento, ex D.M. 17 giugno 2016 ai fini della predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo:

- derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica;

Il tempo massimo per la redazione dei livelli successivi di progettazione è così stabilito: il progetto definitivo deve essere redatto entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione avvenuta; il progetto esecutivo deve essere redatto nei successivi 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ente Concedente.

6. PUBBLICITÀ:

Conformemente a quanto disposto dall'art. 72 del Codice e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, il bando di gara è pubblicato su:

- GURI Serie Speciale "Contratti Pubblici";
- sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Abruzzo;
- un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;
- profilo del Committente.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA:

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica;
- Disciplinare telematico;
- Documenti ed elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

8. DURATA DELLA CONCESSIONE E SPECIFICHE ECONOMICHE.

La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) con decorrenza dalla data di stipula della convenzione

Il Concedente riceverà una percentuale della totalità dell'energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche e risultanti dal gruppo di misura di produzione.

Il Concessionario corrisponderà al Concedente, l'equivalente del corrispettivo economico della quota di energia elettrica offerta in fase di gara valorizzata alle tariffe che il GSE riconoscerà a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione.

È compito del Concessionario incassare direttamente il corrispettivo delle somme fatturate dal GSE tariffe per gli anni di concessione. A seguito degli incassi effettuati è prevista a cura e onere del concessionario l'emissione di regolari fatture nei termini di legge.

9. IMPORTO A BASE DI GARA ESPRESSO IN PUNTI PERCENTUALI

L'importo a base d'asta, espresso in punti percentuali, corrisponde alle quote di energia che il concessionario corrisponderà al concedente sul totale della produzione di energia elettrica corrispondente al 50% (cinquanta per cento) per il lotto di intervento n. 1 e al 20% (venti per cento) per i Lotti di intervento n.2- 3 e 4.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara anche gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. o di cui all'art. 35 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara che successivamente all'aggiudicazione.

12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS Operatore economico) presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, l'Ente Concedente si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti.

13. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet www.bonificacentro.it, nella sezione gare d'appalto e nell'apposita sezione della Piattaforma, all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo all'interno della specifica scheda di gara.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dal project financing, il concorrente è tenuto a scaricare dal sito internet il "Modello C" predisposto dalla Stazione Appaltante, compilarlo e sottoscriverlo allegando la documentazione richiesta e presentarlo in duplice copia di cui una sarà restituita firmata dal tecnico delegato a conferma dell'avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; può essere fatto anche da: - soggetto diverso solo se munito di procura notarile; - dipendente dell'operatore economico concorrente munito atto di delega scritto.

Il sopralluogo si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 14.03.2022 al 18.03.2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, previo inoltro di richiesta con l'indicazione del giorno prescelto all'indirizzo mail: consorzio centro@pec.bonificacentro.it che non necessiterà di conferma da parte della stazione appaltante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un

rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega, conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

14. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando la sezione "Chiarimenti" attiva sulla Piattaforma nella scheda di gara telematica, entro 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.bonificacentro.it/> nella sezione "Avvisi" e nell'apposita sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

15.1. L'offerta dovrà essere presentata utilizzando la Piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo, entro le ore 12:00 del giorno 28.03.2022.

Oltre il termine di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta.

Ai fini della procedura di gara, l'orario di ricevimento è esclusivamente quello della piattaforma e, pertanto, il suddetto orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara.

Le registrazioni presenti sulla Piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova in merito al contenuto e al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica.

La chiusura del termine per la presentazione delle offerte è effettuata automaticamente dal sistema e avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicate in precedenza.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, come indicate nel Disciplinare Telematico.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

15.2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE) di cui al successivo paragrafo 26:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali e/o institori rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d. la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto prevarrà la versione in lingua italiana.

Al fine di agevolare gli operatori economici concorrenti nella predisposizione della documentazione, dichiarazioni e offerte richiesti dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare i Moduli Allegati che formano parte integrante della documentazione di gara. Il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dal Consorzio non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti. L'utilizzo dei modelli, non obbligatorio, non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato o di quanto non dichiarato. Inoltre, il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza dei moduli alla normativa vigente e alle prescrizioni del bando di gara.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del Consorzio.

15.3. Soccorso istruttorio: ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del DGUE di cui al successivo paragrafo 26, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, il Consorzio assegnerà al concorrente un termine di 7 (sette) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del relativo contenuto o del soggetto mittente/responsabile della stessa.

16. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 16, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Consorzio e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento; diversamente, il Consorzio declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

17. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 174, D.lgs. 50/16, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della concessione, previa autorizzazione del Consorzio, purché il candidato concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della concessione che intende subappaltare.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

18. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Ente Concedente.

È facoltà del Consorzio di non stipulare la Convenzione senza che il Concessionario possa avanzare richieste risarcitorie o compensi di sorta.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il Consorzio motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Consorzio potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale

rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dal medesimo Consorzio e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Ai sensi dell'art. 184, del Codice, l'aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della società deve essere pari € 100.000,00 (euro centomila/00). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta va indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Consorzio provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario della concessione in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario della concessione al Consorzio, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. L'importo sostenuto dalla S.A. per detto adempimento legale è stimato in € 2.000,00 circa.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute negli elaborati posti a base di gara, nel Bando e nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati, approvati con Deliberazione del Commissariale n. 7 del 16.02.2022.

19. CAUZIONI E GARANZIE

19.1. Ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice, l'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da un'ulteriore cauzione, fissata in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, al netto di IVA, e precisamente € 99.833,25 (euro novantanovemilaottocentotrentatre/25), come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. La cauzione è posta a carico dell'aggiudicatario della gara e copre le spese di predisposizione della proposta presentata dal miglior offerente, nel caso in cui questo rinunci all'affidamento della concessione per non aver accettato le richieste di modifiche della propria offerta avanzate dall'Ente Concedente.

19.2. All'atto della stipulazione del contratto, il concessionario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal combinato disposto degli artt. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 d.lgs. 50/16; tale polizza deve essere

prestata dal concessionario per una somma assicurata: - per i danni di esecuzione, di importo pari ai lavori da eseguire; - per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a **€ 2.000.000,00**;

- la cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, con decorrenza dalla data di inizio dell'esercizio del servizio; la mancata costituzione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
- polizza di responsabilità civile e professionale del/i progettista/i, di cui all'art. 24, comma 4, del Codice.

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno essere corredate da dichiarazione sostitutiva dell'agente o sottoscrittore attestante che lo stesso, con indicazione dell'atto di conferimento dei poteri di firma, è debitamente autorizzato dall'Istituto di credito o dalla Compagnia di assicurazione al rilascio di tale tipo di fideiussione.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

20. VERSAMENTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad **€ 140,00** (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.

Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di selezione; si procederà, pertanto, all'esclusione dei concorrenti che non avranno proceduto al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC., fatta salva la possibilità di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 per i concorrenti che non avranno

allegato all'offerta la scansione firmata digitalmente della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

21. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

21.1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.P.R. 207/10, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **Idoneità professionale** mediante iscrizione al **Registro delle imprese della C.C.I.A.A.** della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della concessione. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente;

➤ **Capacità economica e tecnico organizzativa:**

A. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento ovvero **€ 199.666,50** (*centonovantanovemilaseicentosesantasei/50*); il requisito può essere dimostrato anche attraverso il **patrimonio netto**;

B. svolgimento negli ultimi cinque anni di **servizi affini** a quello oggetto della concessione, per un importo medio, al netto di IVA, non inferiore al **5%** dell'investimento previsto ovvero **€ 199.666,50** (*centonovantanovemilaseicentosesantasei/50*); per affini devono intendersi i servizi che prevedano un oggetto contrattuale analogo a quello della presente gara di concessione, vale a dire servizi che prevedano, alternativamente, la gestione o la manutenzione o lo sfruttamento economico di impianti idroelettrici o idrici;

C. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno **un servizio affine** a quello oggetto della concessione, per un importo non inferiore al **2%** dell'investimento previsto ovvero **€ 79.866,60** (*euro settantanovemilaottocentosesantasei/60*); per affini devono intendersi i servizi che prevedano un oggetto contrattuale analogo a quello della presente gara di concessione, vale a dire servizi che prevedano, alternativamente, la gestione o la manutenzione o lo sfruttamento economico di impianti idroelettrici o idrici. **Detto requisito non è frazionabile** e dunque, deve essere posseduto per intero dall'operatore singolo o da uno degli operatori raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.P.R. 207/10, ove il concorrente non fosse in possesso dei requisiti di cui alle lettere B) e C), in alternativa, dovrà possedere il **requisito di cui alla lettera A) in misura pari a 1,5 volte l'importo previsto per il capitale sociale (o patrimonio netto), pari ad € 299.499,75 (euro duecentonovantanovantanovemilaquattrocentonovantanove/75)**;

D. Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai

sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del d.P.R. 207/10, la qualificazione per attività di costruzione ovvero per attività di progettazione e costruzione nelle seguenti categorie e classifiche adeguate ai lavori da realizzare:

- Cat. prevalente **OG9 - Cl. IV[^]**;
- Cat. scorporabile **OG6 - Cl. III[^]**;
- Cat. scorporabile **OG1 - Cl. II[^]**.

Il concorrente deve essere in possesso della qualificazione SOA solamente se intende eseguire direttamente i lavori, in tutto o in parte. In caso contrario, il concessionario è tenuto ad appaltare i lavori ad operatori economici qualificati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per gli appalti di lavori affidati a terzi, il concessionario deve applicare le disposizioni della Parte III del Codice, nonché le disposizioni delle Parti I e II non derogate espressamente dalla Parte III del D.lgs. 50/16.

Nel caso che il Concessionario intenda appaltare, in tutto o in parte, i lavori oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. 50/16, l'appaltatore dovrà possedere i requisiti di qualificazione necessari (Attestato SOA per categoria/e classifica/e adeguata/e); eventualmente, il Concessionario dovrà possedere i requisiti di qualificazione SOA per la quota parte di lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa.

- E. Certificazioni del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015**, in corso di validità, per attività inerenti con l'oggetto della presente concessione. A norma dell'art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità;

21.2. Requisiti dei progettisti:

I concorrenti in possesso di qualificazione SOA per attività di sola esecuzione possono associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo, uno più soggetti elencati all'art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/16 in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati (progettista "associato"); al progettista può essere attribuita esclusivamente la veste di mandante; uno stesso Progettista non può essere associato da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara.

La partecipazione alla gara con un progettista/i "associato/i" scelto tra i soggetti di all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/16 vale anche per i concorrenti in possesso delle attestazioni S.O.A. per prestazioni di progettazione e di esecuzione, che non siano in possesso dei requisiti di progettazione indicati ai successivi paragrafi; detti concorrenti possono cumulare uno o più dei requisiti progettuali da essi maturati attraverso il proprio staff di progettazione con quelli del/i progettista/i associato/i.

I soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/16 sono tenuti a rilasciare le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di progettazione,

utilizzando preferibilmente l'Al. A6), attestando:

- l'iscrizione al competente Albo professionale;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50716 e s.m.i.;
- di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) D.lgs. 50/16 relativi a lavori appartenenti alle Categorie e classi (D03– Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica; D04 – Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua) cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo complessivo pari all'importo stimato dei lavori (€ 3.293.331,09) cui si riferisce la prestazione;
- indipendentemente dall'eventuale associazione di progettisti e dalla natura giuridica di questi ultimi, il concorrente, in forza di quanto stabilito dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in sede di presentazione della offerta deve nominativamente indicare il/i professionista/i iscritto/i negli appositi albi e personalmente responsabile/i del progetto definitivo e dell'eventuale redazione del progetto esecutivo, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
- Anche per effetto della richiamata disposizione, il concorrente deve, infine, assicurare la presenza di almeno un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/08, in quanto il piano di sicurezza e di coordinamento è uno degli elaborati di cui si compone il progetto esecutivo.

22. ULTERIORI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Al fine di garantire l'effettiva affidabilità, nonché adeguati standard di qualità, dei concorrenti e di conseguenza assicurare l'interesse pubblico, concreto e sotteso alla realizzazione degli interventi, considerando che l'intera procedura di incentivazione e qualificazione dell'energia elettrica prodotta, è solo successiva all'attivazione degli impianti da parte del gestore di rete competente, **sono prescritti ulteriori requisiti di qualificazione in aggiunta a quelli richiesti al paragrafo 21.**

Il periodo di incentivazione pari ad anni 20, decorrenti dalla data di entrata in esercizio commerciale, rende necessario l'accertamento delle capacità del concorrente di gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici SpA (società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze erogante gli incentivi economici sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) e con le Autorità Nazionali regolanti la materia; essi sono in particolare i seguenti:

- A. Il partecipante alla gara deve dimostrare di aver incentivato e/o gestito, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 6 luglio 2012 e/o D.M. 23 giugno 2016. Ai fini della comprova del possesso del requisito si considerano tutti gli impianti che presentano una data di entrata in esercizio commerciale (come definita dal punto N dell'art. 2 del D.M. 6 luglio 2012) ricadente nel periodo quinquennale indicato e aventi una potenza complessiva, pari alla somma delle singole potenze nominali di generazione, non inferiore a 2 MW (2.000 kW).
- B. Il partecipante alla gara deve aver sottoscritto, nell'ultimo quinquennio antecedente la

data di pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara, almeno due convenzioni per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 6 luglio 2012 e/o D.M. 23 giugno 2016, con il Gestore dei Servizi Energetici SpA con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92.

- C. Il partecipante alla gara deve aver gestito impianti della stessa tipologia di quella oggetto della presente Concessione, rientranti tra quelli individuati nel comma 3, lettera b), punti i), ii) e iii) dell'art. 4 del D.M. 6 luglio 2012 e/o nel comma 3, lettera b), punti i), ii) e iii) dell'art. 4 del D.M. 23 giugno 2016.
- D. Il partecipante alla gara non deve essere stato interessato da violazioni definitivamente accertate dal Gestore dei Servizi Elettrici SpA, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014.

23. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, raggruppato o consorziato può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 21, avvalendosi dei requisiti di uno o più soggetti. A tal fine, il concorrente rilascia una dichiarazione sostitutiva, utilizzando preferibilmente l'**All. A4**).

In sede di domanda di partecipazione deve essere prodotta tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:

- (eventuale) attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, (utilizzando preferibilmente l'**All. A5**), attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- scansione firmata digitalmente del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie al concorrente, che devono essere dettagliatamente descritte.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Consorzio di Bonifica Centro per il quale viene esperita la presente procedura, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento è nullo se non sono specificati in maniera puntuale ed esaustiva i requisiti forniti e le risorse strumentali messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

24. CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI

24.1. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi:

- il requisito di idoneità professionale (iscrizione CCIAA), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;
- i requisiti di capacità economica e tecnico-organizzativa, capitale sociale o patrimonio netto e servizi affini devono essere soddisfatti complessivamente dal raggruppamento temporaneo o consorzio, sempreché detti requisiti siano posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo e in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle imprese mandanti o consorziate; non è consentita la frazionabilità del requisito relativo all'avvenuta esecuzione di almeno un **servizio affine**; di conseguenza, tale requisito deve essere posseduto per intero da almeno una delle imprese associate o consorziate, ed in caso di avvalimento ex art. 89 d.lgs. 50/2016, ugualmente per intero dall'impresa ausiliaria;
- il requisito di qualificazione SOA deve essere posseduto:
 - (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale) dalla mandataria/capogruppo o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
 - (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale) dalla mandataria/capogruppo nella categoria prevalente; nella/e categoria/e scorporata/e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola;
- il requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità deve essere posseduto almeno dalla capogruppo/mandataria.

24.2. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice:

- il requisito di idoneità professionale (iscrizione CCIAA), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- i requisiti di capacità economica e tecnico-organizzativa (capitale sociale o patrimonio netto e servizi affini), devono essere soddisfatti integralmente dal consorzio, anche se posseduti dalle imprese consorziate.

NB: I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione economico finanziaria e tecnico-professionale, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate

designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2, del Codice.

- il requisito di qualificazione SOA, nonché il requisito relativo alla certificazione di qualità devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

24.3. In caso di RTP (raggruppamento temporaneo di progettisti):

- il requisito dei servizi di ingegneria e architettura deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, in misura non inferiore al 10%;
- il requisito del servizio analogo di ingegneria e architettura non è frazionabile e quindi, deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del raggruppamento.

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 61 del suddetto D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; il volume d'affari in lavori, di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. 207/2010, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

25. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica contiene la richiesta di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Domanda di partecipazione, redatta in carta libera preferibilmente secondo **l'Al. A1)**, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere unica ma sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda dovrà indicare:

- la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;

DGUE, Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato messo a disposizione sulla piattaforma telematica in uso, da compilare secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare Telematico e Dichiarazione Integrativa;

Stampa del PASSOE;

Attestato di Sopralluogo, rilasciato dal R.U.P. o suo delegato, attestante che il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa concorrente o altro soggetto munito di delega, come specificato dal precedente paragrafo 14 ha preso visione degli impianti interessati dagli interventi;

Cauzione di cui all'art. 183, comma 13 prevista al precedente paragrafo 19;

ricevuta attestante il versamento del contributo di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell'ANAC di cui al precedente paragrafo 20.

Dichiarazione sostitutiva, redatta in carta libera, utilizzando preferibilmente **l'All. A1**), ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

- che l'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;
- di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti, e in tutti gli altri elaborati di gara;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara;
- le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- le parti della concessione che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:
 - *per le imprese individuali*, del titolare e del direttore tecnico;
 - *per le società in nome collettivo*, del socio e del direttore tecnico;
 - *per le società in accomandita semplice*, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
 - *per le altre società o consorzi*, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ovvero del rappresentante legale della persona giuridica socio di maggioranza (in caso di soci al 50% la dichiarazione va resa da entrambi);

- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero, indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), c-bis), c-ter), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva

non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)

- di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

N.B.: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito

oppure

- di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta;
- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

Dichiarazione sostitutiva redatta in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00, utilizzando preferibilmente l'**All. A2**), attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del Codice, resa dai seguenti soggetti:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, o dal legale rappresentante della persona giuridica socio di maggioranza. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione della società.

La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del Codice, deve essere resa nei seguenti modi: **personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati**, diversi dal legale rappresentante firmatario della domanda di partecipazione; oppure, **in alternativa**, dal rappresentante legale del concorrente, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la dichiarazione viene resa.

La dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata anche dai soggetti **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

N.B.: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dichiarazione sostitutiva redatta in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00, utilizzando preferibilmente **l'All. A3**), con la quale il concorrente attesta di possedere i requisiti previsti al paragrafo 21 e, in particolare:

- di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, di essere iscritto, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), ovvero, in caso di cooperative sociali, di essere iscritto all'Albo regionale, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali;
- di avere, in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in raggruppamento temporaneo o consorzio, se partecipa in forma congiunta, ciascun componente nel rispetto delle misure minime previste dal precedente paragrafo 21, un **capitale sociale (o patrimonio netto)** non inferiore ad un ventesimo dell'investimento ovvero **€ 199.666,50 (centonovantanovemilaseicentosessantasei/50)**;
- di avere svolto negli ultimi cinque anni in proprio, se partecipa in forma individuale oppure in raggruppamento temporaneo o consorzio, se partecipa in forma congiunta, ciascun componente nel rispetto delle misure minime previste dal precedente paragrafo 21 **servizi affini** a quello oggetto della concessione per un importo medio non inferiore al cinque per cento della medesima ovvero **€ 199.666,50 (centonovantanovemilaseicentosessantasei/50)** con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente, oppure, in alternativa, di avere un **capitale sociale (o patrimonio netto)** non inferiore a **€ 299.499,75 (euro duecentonovantanovemilaquattrocentonovantanove/75)**;
- di avere svolto negli ultimi cinque anni in proprio, se partecipa in forma individuale oppure in raggruppamento temporaneo o consorzio, se partecipa in forma congiunta, ciascun componente nel rispetto delle misure minime previste dal precedente paragrafo 21, almeno un **servizio affine** a quello oggetto della concessione per un importo non inferiore al 2% dell'investimento ovvero **€ 79.866,60 (euro settantanoveottocentosessantaseimila/60)** con indicazione della data di svolgimento,

dell'importo e del committente, oppure, in alternativa, **capitale sociale (o patrimonio netto)** non inferiore a € **299.499,75** (euro duecentonovantanovemilaquattrocentonovantanove/75);

- (solo se i lavori vengono eseguiti direttamente) di essere in possesso, se partecipa in forma individuale oppure, in raggruppamento temporaneo o consorzio, se partecipa in forma congiunta, ciascuno nel rispetto delle misure minime previste dal precedente paragrafo 21, **dell'Attestazione SOA**, in corso di validità, rilasciata da organismo autorizzato, per sola costruzione ovvero per progettazione e costruzione, in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere:
 - **Cat. prevalente OG9 - Cl. IV;**
 - **Cat. prevalente OG6 - Cl. III**
 - **Cat. secondaria OG1 - Cl. II.**
- di essere in possesso, in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, tramite l'impresa capogruppo/mandataria, se partecipa in forma congiunta (raggruppamento o consorzio), della **certificazione del sistema di qualità** UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per attività inerenti con l'oggetto della presente concessione, o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità in corso di validità, per attività inerenti con l'oggetto della presente concessione, precisandone gli estremi; indicare come in caso di avalimento.
- indicazione del/i progettista/i qualificato/i secondo le prescrizioni del paragrafo 21 del presente Disciplinare, sia in caso di possesso di Attestazione SOA per progettazione e costruzione, sia in caso di possesso di Attestazione SOA per la sola costruzione.
- di essere in possesso degli **ulteriori requisiti di qualificazione di cui al punto 22** del presente Disciplinare; Si precisa che:
- la dichiarazione sostitutiva, **nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari**, deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento o il consorzio;
- la dichiarazione sostitutiva, **nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice** (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Dichiarazione sostitutiva redatta in carta libera, (utilizzando preferibilmente **l'Al. A4**) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., con la quale il concorrente:

- indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti per l'affidamento della concessione;
- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità economica e tecnico-organizzativa richiesti per l'affidamento della concessione;

Dichiarazione sostitutiva redatta in carta libera, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. (utilizzando preferibilmente l' **All. A5**), con la quale il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria:

si obbliga verso il concorrente e verso il Consorzio a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto;

attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

che non risulta essere iscritto nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

Stampa del "**PASSOE**" - **documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass**- di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 dell'ANAC, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.

È richiesto anche il PASSOE dell'eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate esecutrici.

Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta/00) di cui al precedente paragrafo 20.

CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- dichiarazione redatta in carta libera, (utilizzando preferibilmente l'**All. 7**), attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

26. OFFERTA TECNICA

L' Offerta Tecnica **deve contenere**, a pena di esclusione, **la Relazione tecnica**, redatta dal concorrente in formato A4, numerata progressivamente, carattere a scelta, per un **massimo di 30 cartelle, contenente:**

- ✓ **gli interventi migliorativi**, eventualmente proposti dal concorrente, sulle caratteristiche tecniche delle sole opere oggetto di nuova costruzione e del servizio da gestire come di seguito specificati:
 - Il maggior grado di innovazione, pregio e significatività delle soluzioni ingegneristiche proposte, con riferimento alla progettazione ed esecuzione degli impianti tecnici, delle altre componenti costruttive ed alla curabilità del ciclo di vita nonché delle curve di rendimento in base alla portata del gruppo di generazione;
 - Il più coerente inserimento paesaggistico e ambientale, le più significative, innovative ed efficaci misure di mitigazione dell'infrastruttura rispetto alla situazione del contesto;
 - La maggior facilità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche con riferimento alle manutenzioni periodiche, predittive, su guasto, a chiamata, di emergenza, di sostituzione, anche in relazione al contenimento dei costi; le soluzioni progettuali e costruttive che consentono il monitoraggio delle manutenzioni.
 - La migliore organizzazione e programmazione delle lavorazioni volte a minimizzare i rischi interferenti, l'impatto ambientale e la riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera.
- ✓ la **bozza di Convenzione**, da sottoscrivere tra il Consorzio e il concessionario, che **non deve contenere riferimenti, anche indiretti, ad aspetti di valutazione dei benefici economici**

riportati nel P.E.F. e che deve essere eventualmente adeguata alle sole modifiche migliorative proposte.

Si precisa che gli interventi migliorativi possono consistere in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla funzione e sulla tipologia degli impianti idroelettrici e idrici esistenti, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici relativi alle opere oggetto del progetto di fattibilità.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della Relazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

Si precisa che il progetto definitivo/esecutivo che sarà redatto dal Concessionario dovrà recepire integralmente eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ragione di modifiche normative sopravvenute e/o richieste di modifiche e/o integrazioni al progetto provenienti dalle competenti autorità. In ogni caso, le modifiche eventualmente apportate non daranno diritto a speciali o maggiori compensi.

Non sono ammesse modifiche e/o variazioni progettuali rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica non deve contenere riferimenti ad aspetti economici, che devono essere riportati soltanto nei documenti componenti l'offerta economica.

La Relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dal/i progettista/i incaricato/i; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la relazione deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione dei RTI e consorzi e dal/i progettista/i incaricato/i.

27. OFFERTA ECONOMICA

27.1. **L'offerta economica** deve contenere, **a pena di esclusione**:

- **OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo paragrafo 27.2;
- **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** di cui al successivo paragrafo 27.3.

27.2. L'"**OFFERTA ECONOMICA**" ovvero il valore unico espresso in punti percentuali in aumento rispetto alle quote di energie poste a base d'asta spettanti al concedetene sui lotti di intervento n. 1-2-3-4 dovrà essere inserito in piattaforma nel rispetto delle modalità indicate nel disciplinare telematico. Il numero massimo di cifre decimali da inserire nella formulazione del valore offerto è 2 (due).

27.3. Il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**, firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il P.E.F. deve documentare i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere. In particolare, il Piano dovrà espressamente indicare:

- il corrispettivo economico annuo da corrispondersi da parte del Consorzio e l'entità del suo

aggiornamento sulla base del criterio riportato nella bozza di convenzione, nonché l'ammontare complessivo del corrispettivo per tutta la durata della concessione;

- il valore dell'investimento corrispondente a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, proposto a base di gara;
- il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti e costi annuali;
- i costi della gestione nelle varie articolazioni di voce, compresi i costi di manutenzione ordinaria, programmabile e non programmabile, e straordinaria, costi di assistenza e di assicurazione, ecc.;
- l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice civile; tale importo non potrà superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Il P.E.F. dovrà dimostrare quantitativamente la sostenibilità economica dell'intervento per il periodo della concessione, considerato che al termine della concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare gli impianti al Consorzio in perfetto stato e a norma.

Il PEF non sarà oggetto di attribuzione di punteggio. Tuttavia, tale Piano dovrà essere coerente con l'offerta economica che verrà presentata. Esso prevede comunque il rimborso delle spese sostenute dal Promotore per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base della concessione pari a **€ 60.000,00** (euro sessantamila/00).

28. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo i criteri e punteggi di seguito indicati:

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO
Tecnica	70
Economica	30
TOTALE	100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a POT + POE dove:

POT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

POE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica;

28.1. Criteri di Valutazione

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere attribuiti.

A)**ELEMENTI QUALITATIVI****PUNTEGGIO MAX 70**

		Elementi di valutazione qualitativa	Peso totale	Peso criterio	Sub Pesì
		Migliorie progettuali			
		Punteggio Tecnico	70		
A		<i>INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO TECNICO DELLE OPERE</i> <i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>		45	
	A.1	Il maggior grado di innovazione, pregio e significatività delle soluzioni ingegneristiche proposte, con riferimento alla progettazione ed esecuzione degli impianti tecnici, delle altre componenti costruttive ed alla curabilità del ciclo di vita nonché delle curve di rendimento in base alla portata del gruppo di generazione;			30
	A.2	Il più coerente inserimento paesaggistico e ambientale, le più significative, innovative ed efficaci misure di mitigazione dell'infrastruttura rispetto alla situazione del contesto.			15
B		<i>QUALITÀ FUNZIONALE E GESTIONALE</i> <i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>		25	
	B.2	La maggior facilità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche con riferimento alle manutenzioni periodiche, predittive, su guasto, a chiamata, di emergenza, di sostituzione, anche in relazione al contenimento dei costi; le soluzioni progettuali e costruttive che consentono il monitoraggio delle manutenzioni.			15
	B.3	La migliore organizzazione e programmazione delle lavorazioni volte a minimizzare i rischi interferenti, l'impatto ambientale e la riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera			10

B)**ELEMENTI QUANTITATIVI****PUNTEGGIO MAX 30**OFFERTA ECONOMICAmax punti 30**TOTALE PUNTEGGIO 100****28.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ottimo = da 0,91 a 1; distinto = da 0,81 a 0,90; buono = da 0,71 a 0,80; discreto = da 0,61 a 0,70 sufficiente = da 0,51 a 0,60; mediocre = da 0,41 a 0,50; insufficiente = da 0,31 a 0,40, scarso da 0,21 a 0,30, inadeguato da 0,11 a 0,20, pessimo da 0,0 a 0,10.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

28.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta economica
 Valore unico, espresso in punti percentuali, da aggiungere alle quote di energia elettrica poste a base di gara che il Concessionario riconoscerà al concedente come indicati nel paragrafo 9 “Durata della concessione e specifiche economiche”;

L’offerta percentuale non dovrà essere espressa con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più saranno arrotondate.

Per l'attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione dell'offerta economica sopra indicati verrà utilizzata la seguente formula:

$$P = PM * (O_i / OM) \text{ dove:}$$

P = punteggio che sarà attribuito al concorrente

PM = punteggio massimo previsto (30 punti);

O_i = offerta del concorrente;

OM = offerta massima presentata.

All'offerta contenente il valore più elevato (OM) sarà attribuito il punteggio massimo.

28.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 2, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

P_i	=	C_{ai} x P_a + C_{bi} x P_b+..... C_{ni} x P_n
<i>dove</i>		
P_i	=	<i>punteggio concorrente/i</i>
C_{ai}	=	<i>coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente/i</i>
C_{bi}	=	<i>coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente/i</i>
C_{ni}	=	<i>coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente/i</i>
P_a	=	<i>peso criterio di valutazione a</i>
P_b	=	<i>peso criterio di valutazione b</i>
P_n	=	<i>peso criterio di valutazione n</i>

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore

assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi attribuiti dalla Commissione non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

La Commissione estrarrà dalla piattaforma la graduatoria di merito, nominando aggiudicatario il concorrente/offerdente che avrà presentato la migliore offerta. Qualora il promotore non risulti aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dichiarata efficace, il diritto di prelazione previsto dall'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e divenire affidatario della concessione, sempre che si impegni a soddisfare le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta pari ad euro **€ 60.000,00** (*euro sessantamila/00*). Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta fissate nella misura massima del 2,5% dell'investimento al netto di IVA pari a **€ 99.833,25** (*euro novantamilaottocentotretatre/25*).

29. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

29.1. Apertura e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti (CH), in Via Gizio n. 36, **il giorno 29.03.2022, alle ore 10.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico sezione Avvisi e sulla Piattaforma telematica almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico sezione Avvisi e sulla Piattaforma telematica almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà:

- a verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare il termine per usufruire del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice;
- a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice e articolo 12 della Legge 81/2017, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

Il RUP si riserva di procedere, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, nel presente disciplinare e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

29.2. Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica e valutazione delle offerte

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritti.

La commissione giudicatrice procederà, in successive sedute riservate, a determinare, l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo descritto al precedente paragrafo 30.

I punteggi (non riparametrati) relativi ai criteri qualitativi di valutazione A e B della tabella dei punteggi saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica. La data e l'ora della seduta pubblica saranno pubblicati nel sito web delle Stazione appaltante e comunicati ai concorrenti tramite PEC con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.

Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste telematiche riguardanti l'"Offerta economica".

La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti ed estrae dalla piattaforma telematica la graduatoria dei concorrenti.

L'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta economica).

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

29.3. Verifica di anomalia delle offerte

La commissione di gara darà corso alla verifica delle eventuali offerte anomale, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice.

In caso di avvio del procedimento di verifica ex art.97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica.

30. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

31. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione nonché alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- polizze assicurative previste della Convenzione;
- cauzione ai sensi dell'art. dell'art. 183, comma 13, del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, con decorrenza dalla data di inizio di esercizio del servizio;

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla Convenzione saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Chieti (CH).

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che la Convenzione non conterrà la clausola compromissoria. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato con il D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar per l'Abruzzo, nei termini indicati dall'art. 120, del citato decreto legislativo.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.I. Fabio Cattafesta